

**Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica**

**MATERA**

L'anno duemila-ventidue il giorno ventinove del mese di aprile, l'Amministratore Unico dell'Azienda, Avv. Lucrezia GUIDA, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 9 del 20/10/2019, assistito dal Direttore f.f., Avv. Francesco D'ONOFRIO, con funzioni anche di segretario, ha adottato la seguente:

**DELIBERAZIONE N. 0043/2022 DEL 29/04/2022**

**OGGETTO:** Dott. Francesco Paolo Tralli. *Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.*

**Responsabile P.O. Affari Generali e Personale, Dott. Massimo Cristallo**

---

**Dirigente U.O. Affari Generali e Personale, Ing. Pasquale LIONETTI: parere di regolarità tecnica favorevole** \_\_\_\_\_

**PARERE FAVOREVOLE DI LEGITIMITA'  
IL DIRETTORE F.F.  
(Dott. Francesco D'ONOFRIO)**

## L'AMMINISTRATORE UNICO

**VISTA** la L.R. 24/06/1996, n° 29 e ss.mm.ii. istitutiva dell'ATER;

**VISTO** il D.Lgs. 30/03/2001, n° 165, e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che con nota in data 29-11-2021, prot. n. 0010647 del 01/12/2021, il Sig. Francesco Paolo Tralli, dipendente di ruolo dell'Azienda con inquadramento nella categoria B del sistema di classificazione professionale del comparto, ha ri-chiesto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con prestazione lavorativa pari al 50% di quella a tempo pieno, con una configurazione dell'orario di tipo verticale, al fine di poter svolgere l'attività professionale di geologo in regime di lavoro autonomo nel settore della progettazione e dei processi autorizzativi di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili (in aree agricole) nel settore privato;

**VISTA** la Legge 23/12/1996, n° 662 *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"* e, in particolare, l'art. 1, commi 56 e ss., in base al quale *"le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni"* (attuale D. Lgs. n. 165/2001) *"non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno"*, fermo restando l'accertamento, in concreto, da parte delle amministrazioni, dell'assenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi fra la seconda attività lavorativa che il dipendente intende svolgere e la specifica attività di servizio svolta;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto *"Funzioni Locali"* del 21/05/2018 e, in particolare, il Capo III che disciplina il *"Lavoro a tempo parziale"*;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 53, comma 7, del suddetto CCNL, *"I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, possono svolgere un'altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'ente nel quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna"*;

**DATO ATTO**, inoltre che, in base al comma 2 dell'art. 53 del medesimo CCNL di cui sopra, *"Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione delle posizioni organizzative. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità"*;

**ACCERTATO** che la trasformazione del rapporto di lavoro del Sig. Tralli da tempo pieno a tempo parziale non determina il superamento del contingente massimo previsto dall'art. 53, comma 2, del CCNL;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del CCNL di comparto, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati, fra l'altro, la data di inizio del part time, la durata della prestazione lavorativa, la collocazione temporale dell'orario e il relativo trattamento economico;

**VISTO** lo schema di accordo allegato al presente atto;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 53, comma 13, dello stesso CCNL di cui sopra, la dott.ssa Schirosa ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità di posto in organico;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente dell'U.O. Affari Generali e Personale;

**VISTO** il parere favorevole di legittimità del Direttore f.f.;

**DELIBERA**

- 1) di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente Sig. Francesco Paolo Tralli da tempo pieno a tempo parziale con prestazione lavorativa pari al 50% di quella a tempo pieno, al fine dello svolgimento dell'attività professionale di geologo in regime di lavoro autonomo nel settore della progettazione e dei processi autorizzativi di progetti di produzione di energia da fonti rinnovabili (in aree agricole) nel settore privato;
- 3) di dare atto che la trasformazione del rapporto di lavoro di cui sopra avrà decorrenza dal 1° maggio 2022 e sarà regolata mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che la suddetta attività di lavoro autonomo dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi e che il Sig. Francesco Paolo Tralli dovrà comunicare, entro quindici giorni, a questa Amministrazione l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa esterna";
- 5) di dare atto, altresì, che il dott. Tralli ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia disponibilità di posto in organico;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di procedere con i successivi adempimenti;
- 7) di trasmettere copia del presente atto all'Unità Operativa "Affari Generali e Personale" per quanto di competenza e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico per la dovuta conoscenza;
- 8) di dare atto che tutta la documentazione alla quale è fatto riferimento nella presente deliberazione è depositata presso l'Unità Operativa "Affari Generali e Personale", che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

**IL DIRETTORE F.F.**  
**(DOTT. FRANCESCO D'ONOFRIO)**

**L'AMMINISTRATORE UNICO**  
**(AVV. LUCREZIA GUIDA)**

La presente deliberazione n.\_0043/2022 del 29/04/2022 è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line del sito web dell'A.T.E.R. ([www.atermatera.it](http://www.atermatera.it)) dal 29/04/2022 per quindici giorni.  
Matera, 29/04/2022

**Il Responsabile degli Affari Generali**